



Imu: sui limiti dell'esenzione per il nucleo familiare, la Corte costituzionale solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa

di Roberto Nannarone

La Corte costituzionale ha deciso di sollevare davanti a sé stessa la questione di costituzionalità della regola generale stabilita dall'articolo 13 del Dl 201/2011 secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

"La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell'articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato", si legge nel comunicato emesso ieri, 24 marzo 2022, dall'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale. "La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune".

"L'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso".

"La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli".

La Corte costituzionale, riunita ieri in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Comm. Trib. Prov. di Napoli che censura la disciplina sull'IMU nell'interpretazione della Cassazione (cfr. ordinanza 20130 del 24 settembre 2020), secondo cui l'esenzione per l'abitazione principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

La C.T.P. di Napoli aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla base dei seguenti motivi: *"Denunciata disparità di trattamento tra coppie coniugate che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e coppie coniugate aventi la residenza anagrafica in Comuni differenti – Denunciata disparità di trattamento delle coppie coniugate rispetto alle coppie di fatto o alle coppie unite con unione civile – Irrazionale limite alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate – Lesione del principio della capacità contributiva correlato al mero requisito formale della residenza anagrafica dei coniugi".*

Dell'argomento ho avuto modo di soffermarmi ampiamente nell'articolo pubblicato il 15 febbraio 2022, dal titolo: *"Stretta sulle esenzioni Imu ai coniugi con residenze diverse in Comuni diversi - Esenzione IMU prima casa a scelta ma per una sola unità immobiliare per nucleo familiare"*, nel quale ho analizzato anche la recente legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del DL 21 ottobre 2021 n. 146, che ha introdotto rilevanti novità sull'argomento.



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 24 marzo 2022

IMU: SUI LIMITI DELL'ESENZIONE PER IL NUCLEO FAMILIARE, LA CORTE SOLLEVA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DAVANTI A SE STESSA

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull'esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell'articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell'interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

L'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.

La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Le motivazioni dell'ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.

Roma 24 marzo 2022